

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022.

**Nomina del direttore e del dirigente di prima fascia, con funzioni vicarie, dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la dichiarazione con cui l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le successive delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 122, il quale prevede che «[...] con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020» e ne stabilisce le funzioni e i poteri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2021, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di quelle connesse alla rapida e efficace attuazione della campagna vaccinale nazionale;


Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», in corso di conversione e, in particolare, l'art. 2, rubricato «Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19», che al comma 1 stabilisce: «Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, [...] dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022.», «Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri.»; «Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità...»; «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unità [...] senza nuovi o maggiori oneri.»;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e del dirigente di prima fascia del Ministero della salute al quale sono attribuite le funzioni vicarie;

Visto il *curriculum vitae* del maggior generale dell'Esercito italiano, Tommaso Petroni;

Vista la nota n. 5407 in data 28 marzo 2022, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della salute, d'ordine del Ministro, ha proposto di nominare il dott. Giovanni Leonardi, dirigente di prima fascia del medesimo Dicastero, all'esercizio delle funzioni vicarie del direttore dell'Unità;



Visto il *curriculum vitae* del dott. Giovanni Leonardi;

Viste le dichiarazioni rese dal maggior generale Tommaso Petroni e dal dott. Giovanni Leonardi in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dei rispettivi incarichi;

Tenuto conto che gli incarichi di direttore dell'Unità e di dirigente di prima fascia con funzioni vicarie sono compatibili con il mantenimento di incarichi pubblici in atto ricoperti e sono svolti a titolo gratuito;

Sentito il Ministro della difesa;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina del direttore dell'Unità e del dirigente di prima fascia proposto dal Ministro della salute per l'esercizio delle funzioni vicarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Il maggior generale dell'Esercito italiano Tommaso Petroni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, è nominato direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, a decorrere dal 1° aprile 2022.

2. Il direttore di cui al comma 1, mantiene l'incarico in atto ricoperto, esercita le proprie funzioni direttoriali in base ai poteri di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e con proprio provvedimento, defi-

nisce la struttura dell'Unità avvalendosi di una parte del personale della struttura di supporto alle attività del commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2021, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero.

Art. 2.

1. Al dott. Giovanni Leonardi, dirigente di prima fascia del Ministero della salute, sono attribuite le funzioni vicarie del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ed opera in coordinamento e a supporto del direttore, a decorrere dal 1° aprile 2022 fino al termine dell'operatività dell'Unità medesima.

Art. 3.

1. Gli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 2 sono svolti a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
DRAGHI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 755*

22A02169

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 2022.

**Emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2022 a centottantatré giorni, prima e seconda tranche.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,

(di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

